

Data	Domenica 6 agosto 2023	Documento n.	2.11
Oggetto	Decisione n. 9 dei Commissari Sportivi	Ora	22:15
Da	Collegio dei Commissari Sportivi		
A	Concorrente n. 45 - D'Angelo Giuseppe – lic. n. 209041 Tutti i Concorrenti		
	Numero Pagine n. 2	Allegato n. 1	

I Commissari Sportivi avendo ricevuto il rapporto n. 3 del Commissario Tecnico Delegato Aci Sport (doc. 6.3) allegato, convocato (doc. 4.2) ed ascoltato il concorrente, determinano quanto segue:

Concorrente e no di gara: Concorrente n. 45 – D'Angelo Giuseppe – lic n. 209041

Vettura: Hyundai I 30

Gr / Cl.: TCR

Conducente: D'Angelo Giuseppe

Sessione: Verifiche Post Gara disposte d'ufficio a seguito di reclamo

Fatto: Il Concorrente/Conducente n. 45 Giuseppe d'Angelo, ha proposto reclamo avverso il Concorrente/Conducente n. 44, 46 e 48. Pertanto, è stata disposta una verifica d'ufficio sui medesimi particolari come da art. 13.5 dell'Appendice 5 – RSN 2023.

Violazione: art. 6.1 Regolamento Tecnico TCR 2023

Visti gli articoli di riferimento:

RSN 2023 - artt. 210.3 III); 216 bis lett. d); 227.10 lett. a) c) f); 228;
art. 128 lett. c).

Decisione:

- esclusione da Gara 1 e Gara 2
- modifica delle classifiche depennando il concorrente n. 45 ed innalzando tutte le posizioni in classifica successive
- Si richiede la sospensione del passaporto tecnico n. 11595 alla Giustizia Sportiva.


Motivazione: Il Concorrente n. 45, alle ore 14.20, ha presentato reclamo contro i Concorrenti n. 44, 46 e 48. È stata disposta una verifica d'ufficio sulla vettura n. 45, così come previsto dall'art. 13.5 dell'Appendice 5 – RSN 2023.

Al termine dei controlli, il commissario tecnico ha comunicato i seguenti risultati (Verbale nr. 4 Commissari Tecnici):

- Sigillo accoppiamento coppa/monoblocco non presente.

Tale non conformità è da considerarsi di categoria C secondo l'Art. 128 del RSN 2023.


Alle ore 21:40 è stato quindi convocato il concorrente n. 45 il quale si è presentato ai commissari sportivi senza contestare quanto rilevato dai commissari tecnici e dichiarando che la vettura è una vettura a noleggio pertanto non è a conoscenza delle reali condizioni della stessa.





Per questi motivi, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa



Il Collegio dei Commissari Sportivi



Mauro GASPERIN
Componente

Esposto il 06/08/2023 ore 23:30

Ricevuta da parte del concorrente n. 45 D'Angelo Giuseppe Decisione n. 9 dei Commissari Sportivi.

Data 06/08/23 Ora 23:30 Firma

IO SOTTOSCRITTO D'ANGELO GIUSEPPE
RESIDENZE A VALDILAMA,
LIC. N° 209041. PREANNUNCIO
APPELLO AVVERSO LA PRESENTE
DECISIONE

IN FEDE

06/08/23 ORE 23.40